



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE II CIVILE

Giudice Lilia PAPOFF

Il Giudice

Vista l'istanza di liquidazione di ulteriore compenso del C.T.U. Arch. Ferruccio Pedri;
ritenuto applicabile nel caso di specie l'art. 13 D.M. 30.5.02 e non cumulabile con il criterio delle vacanze;

considerato infatti che ai sensi dell'art. 29 del DM 30.5.02 tutti gli onorari sono comprensivi della relazione sui risultati dell'incarico espletato, della partecipazione alle udienze e di ogni altra attività concernente i quesiti;

ritenuto tuttavia, tenuto conto della complessità dell'attività svolta dal consulente, così come illustrata anche nella predetta istanza di integrazione, più equo un compenso di € 2.000,00, rispetto a quello già liquidato di € 1.500,00, e comunque sebbene ricompreso nell'importo massimo di cui all'art. 13 D.M. citato;

LIQUIDA

A parziale modifica del precedente provvedimento di liquidazione del 24-26.2.14, al consulente Arch. Ferruccio Pedri per l'opera prestata la somma complessiva di € 2.000,00 per compensi ed € 74,16 oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute;

PONE

Il predetto importo provvisoriamente a carico entrambe le parti in solido, detratto l'anticipo eventualmente corrisposto, salvo accollo definitivo;

AVVISA

Le parti che avverso il presente decreto può essere proposta opposizione entro venti giorni dalla comunicazione.

Si comunichi.

Roma, 13/3/14

Il Giudice

Lilia Papoff

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
14.03.14

Ron

Il Cancelliere